



COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'
Provincia di Cuneo

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO - LAVORI PUBBLICI**

N. 187 del 20 giugno 2025

**Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA TERRAZZA ESTERNA
PRESSO CENTRO DIURNO SIRIO. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO**

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO.

PREMESSO che:

- il comune di Villanova Mondovì è proprietario della struttura sita in Via Cave n. 1, concessa in gestione al Consorzio dei servizi socio-assistenziali del Monregalese, adibita a centro diurno per ragazzi diversamente abili;
- al fine di ampliare gli spazi esterni a disposizione per le attività dei ragazzi, occorre provvedere alla sistemazione della porzione di area verde attigua al prospetto nord-est del fabbricato mediante realizzazione di una nuova terrazza pavimentata della superficie indicativa di 50 mq;
- con propria determinazione n. 166 del 10/06/2025 sono stati affidati alla ditta F.Ili Lanza S.n.c. di Frabosa Sottana ed alla ditta F.Ili Basso S.a.s. di Villanova Mondovì, i lavori e le forniture necessarie per la realizzazione della nuova terrazza presso il centro diurno Sirio;
- per il completamento dell'opera, occorre provvedere alle opere di finiture con posa di pavimentazione su detto spazio, al fine di renderlo fruibile agli utenti del centro diurno;

PRESO ATTO che:

- per i lavori in questione, non sussiste l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale delle opere pubbliche di cui all'art. 37, comma 1 lettera b), del D.lgs. 36/2023 poiché di importo stimato inferiore ad € 150.000,00;
- è stato individuato, nella figura del geom. Emiliano Leandro, il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D. Lgs 36/2023, che possiede i requisiti previsti dall'Allegato I.2 - Attività del RUP art. 5 Requisiti di professionalità del RUP nei contratti di servizi e forniture del Codice dei Contratti;

CONSIDERATO che:

- il Comune non possiede la necessaria attrezzatura per l'esecuzione del suddetto lavoro nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e, non di meno, non dispone di personale sufficiente per un impiego esclusivo su dette lavorazioni;
- la specificità degli incarichi in oggetto, le capacità professionali pregresse e documentate relative ad esperienze analoghe a quelle oggetto del presente affidamento, necessarie per la realizzazione dei lavori, giustificano l'affidamento diretto che riveste molti aspetti di fiduciarità;

- l'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs n. 36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 e di servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00 si debba procedere ad affidamento diretto;

VISTI:

- l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 17 comma 1 del D. Lgs 36/2023 il quale prevede che *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;
- l'art. 62 comma 1 del D. lgs 36/2023 il quale prevede che *“tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori”*;
- l'art. 255 comma 2 che prevede che le disposizioni in materia di digitalizzazione acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2024;
- l'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, così come modificato dal D.L. 52/2012, convertito in Legge 94/2012, e dalla Legge 145 del 30/12/2018 che consente alle amministrazioni di svincolarsi dall'obbligo del ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici, o al Sistema telematico messo a disposizione dalla Centrale Regionale di riferimento, per acquisti autonomi per importi inferiori ad € 5.000,00;

VERIFICATO che:

- alla data della presente determinazione per la tipologia dei lavori richiesto, non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 aventi ad oggetto lavori comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento e non sono presenti a catalogo nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- che le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il valore distante dalla soglia comunitaria;

VISTO che l'art. 49 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che: *“In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, **nonché di accurata esecuzione del precedente contratto**, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto”*;

CONSIDERATO che:

- l'art. 50 comma 1 lett. a) e b) del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono con le seguenti modalità:
 - o affidamento diretto per lavori di importo inferiore ad € 150.000, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - o affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale,*

anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;

VISTO il preventivo prot. n. 5721 del 12/06/2025 della ditta PAVESMAC S.r.l. di Peveragno – Via Boves n. 55, P.IVA 02026460044 - disponibile alla fornitura e posa del seguente materiale:

- fornitura di 60 mq di blocchetto in cls *Via Nova*, finitura al quarzo spessore 6 cm, per l'importo di € 14,50/mq + IVA 22% per un totale di € 870,00 + IVA 22%;
- posa in opera di 50 mq di blocchetto in cls *Via Nova*, finitura al quarzo spessore 6 cm, per l'importo di € 15,00/mq + IVA 22% per un totale di € 750,00 + IVA 22%;
- fornitura e posa di sabbia polimera per una superficie complessiva di 50 mq, per l'importo di € 9,50/mq + IVA 22%, per un totale di € 475,00 + IVA 22%;
- trasporto materiale € 280,00 + IVA 22%;

CONSIDERATO che l'offerta complessiva per la fornitura e posa del materiale necessario alla pavimentazione della terrazza in questione ammonta ad € 2.375,00 + IVA 22%;

RICHIAMATA la determinazione n 172 del 13.06.2025 di affidamento fornitura e posa marmette autobloccanti - ditta PAVESMAC S.r.l. di Peveragno – Via Boves n. 55, P.IVA 02026460044 - per l'importo complessivo di € 2.375,00 + IVA 22%;

DATO ATTO che, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione del presente affidamento ed ai sensi di quanto indicato sopra in relazione alla digitalizzazione del ciclo dei contratti, all'affidamento in parola sono stati assegnati tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata PCP Anac il seguente codice CIG: B73D6C33D5;

ATTESO che ai fini del presente atto, i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

PRESO ATTO che sono state rispettate, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia;

ATTESO il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013;

VISTA la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e relativo PTPC;

VISTO il Regolamento per la disciplina dei contratti;

VISTA:

- la richiesta inoltrata il 20/06/2025 dalla ditta PAVESMAC S.r.l. di Peveragno – Via Boves n. 55, P.IVA 02026460044 – tendente ad ottenere l'autorizzazione al subappalto alla ditta CONSORZIO PAVESMAC

POSE Via Boves 55 Peveragno – per l'esecuzione delle opere di carattere edile (posa marmette) ricadenti in categoria OG1, per l'importo di € 750,00;

- il contratto di subappalto
- la copia della visura camerale della ditta CONSORZIO PAVESMAC POSE Via Boves 55 Peveragno,
- Documento Unico di Regolarità contributiva;

PRECISATO che:

- che ai sensi del comma 12 dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023:
 - ✓ il subappaltatore per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale
 - ✓ i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, sono corrisposti alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
 - ✓ l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- che ai sensi del comma 6 dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023:
 - ✓ l'affidatario di contratti pubblici è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto dall'art. 11 del succitato decreto;
 - ✓ ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori l'amministrazione acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori.

VERIFICATE le regolarità contributive delle ditte PAVESMAC S.r.l. di Peveragno – Via Boves n. 55, P.IVA 02026460044 e CONSORZIO PAVESMAC POSE Via Boves 55 Peveragno;

ATTESO che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

DATO ATTO che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;

ATTESO il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;

VISTA la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e relativo PTPC;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. “Testo Unico degli Enti Locali”;
- il D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 “Nuovo Codice Appalti”;
- il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163” per le parti ancora in vigore;
- il D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e D.L. 77/2021 convertito in L. 180/2021;
- la legge n. 238/2021 – Legge Europea 2019/2020;
- il D.L. 4/2022 convertito in L. 25/2022;

- il D.L. 50/2022;
- l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009;

RILEVATO che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

di autorizzare ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 la ditta PAVESMAC S.r.l. di Peveragno – Via Boves n. 55, P.IVA 02026460044 esecutrice dei lavori in oggetto, ad affidare in subappalto alla ditta CONSORZIO PAVESMAC POSE Via Boves 55 Peveragno, l'esecuzione delle opere di posa marmette autobloccanti, per l'importo di € 750,00, ferma restando la diretta responsabilità dell'impresa appaltatrice nei confronti dell'Amministrazione Comunale per la regolare esecuzione dei lavori stessi e per il puntuale adempimento degli obblighi contrattuali;

di dare atto delle regolarità contributive delle ditte PAVESMAC S.r.l. di Peveragno – Via Boves n. 55, P.IVA 02026460044 e CONSORZIO PAVESMAC POSE 02868670049 Via Boves 55 Peveragno

di dare atto che il codice CIG assegnato al presente intervento risulta il seguente: B73D6C33D5;

di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta PAVESMAC S.r.l. di Peveragno – Via Boves n. 55, P.IVA 02026460044.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LEANDRO Geom. Emiliano

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa